

Circolare n. 12/2022

Decreto Aiuti

Con la presente Vi comunichiamo le novità introdotte dal DL. n. 50/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, il quale ha previsto una serie di misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali.

INDICE

1. **Credito d'imposta autotrasportatori (Art. 3)**
2. **Detrazione 110% su villette, altri 3 mesi per i lavori al 30% (art. 14, Comma 1, lett. A)**
3. **Cessione crediti detrazioni edilizie (Art. 14, Comma 1, lett. B)**
4. **Fondo Per Il Sostegno Alle Imprese Danneggiate dalla Crisi Ucraina (Art. 18)**
5. **Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (Art. 21)**
6. **Credito d'imposta formazione 4.0 (Art. 22)**
7. **Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Art. 31)**
8. **Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 32)**
10. **Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi (art. 33)**
11. **Sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 35)**

1. CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI (ART. 3)

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

Il credito è riconosciuto per la parte di consumi utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I costi sostenuti devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022, non è soggetto ai limiti di compensazione e non concorre alla formazione né del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

2. DETRAZIONE 110% SU VILLETTE, ALTRI 3 MESI PER I LAVORI AL 30% (ART. 14, COMMA 1, LETT. A)

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la **detrazione del 110** per cento spetta anche per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2022**, a **condizione che** alla data del **30 settembre 2022** (in origine il 30 giugno 2022) siano stati **effettuati lavori** per almeno il **30 per cento dell'intervento complessivo**, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del superbonus, ossia i lavori legati ai bonus minori.

3. CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE (ART. 14, COMMA 1, LETT. B)

Alle **banche**, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, è **sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati** che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, **senza facoltà di ulteriore cessione**. Difatti viene superato il limite introdotto dal Dl. 17/2022 che limitava questa possibilità solo esaurite le precedenti tre cessioni, di cui una libera e due a soggetti qualificati. La novità normative sono due: la cessione anticipata e la possibilità di cessione solo a clienti qualificati.

Si precisa che tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

4. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA (ART. 18)

Per l'anno 2022 è istituito un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di **contributi a fondo perduto**, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Sono destinatarie del fondo le **piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole**, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

1. hanno realizzato negli **ultimi 2 anni** operazioni di vendita di beni o servizi con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al **20 per cento del fatturato** aziendale totale;
2. hanno sostenuto un **costo di acquisto medio** per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data del 18 maggio 2022 **incrementato almeno del 30 per cento** rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
3. hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data del 18 maggio 2022 un **calo di fatturato di almeno il 30 per cento** rispetto all'analogo periodo del 2019.

Le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. MAGGIORAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0 (ART. 21)

Per gli **investimenti** aventi ad oggetto **beni immateriali 4.0** compresi nell'allegato B annesso alla Legge 232/2016 e s.m.i., effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, **la misura del credito d'imposta** per investimenti (art. 1, comma 1058, della Legge 178/2020 e s.m.i.) è **elevata dal 20 al 50 per cento**.

6. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (ART. 22)

Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 e del 40 per cento previste dall'art. 1, comma 211, della Legge 160/2019 e sm.i., per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente **umentate al 70 e al 50 per cento**. Condizione vincolante per il beneficio è che le **attività formative** siano **erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico** da adottare entro 30 giorni dal 18 maggio 2022 e che **i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati** secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 che non soddisfino le condizioni citate, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente dimi-
nuite al 40 e al 35 per cento.

7. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 31)

Ai **lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti pensionistici e del reddito di cittadinanza**, che **nel 1° quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di 0,8 punti ai sensi dell'art. 1, comma 121 della Legge 234/2021 e s.m.i. per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata **nel mese di luglio 2022**, una somma a titolo di indennità una **tantum di importo pari a 200 euro**.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche e del reddito di cittadinanza.

L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

8. INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (ART. 32)

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di **uno o più trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e **reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro**, l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 **un'indennità una tantum pari a 200 euro**.

L'Inps nel mese di luglio 2022 eroga un'indennità una tantum pari a 200 euro alle seguenti categorie:

- a) ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022;
- b) a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la **NASpl** e la **Dis-Coll**;
- c) ai titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
- d) ai **lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie** che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla gestione separata.

Si precisa che il bonus di cui ai punti a), c) e d) è riconosciuto previa presentazione dei soggetti interessati di una apposita domanda. Si precisa altresì che l'elencazione di cui alle lettere da a) a d) che precedono presenta carattere meramente esemplificativo.

10. FONDO PER IL SOSTEGNO DEL POTERE D'ACQUISTO DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 33)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022 destinata a finanziare il riconoscimento di **un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti** iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e ai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui ai precedenti artt. 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con decreto da adottare entro 30 giorni dal 18 maggio 2022.

11. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (ART. 35)

Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare **per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i servizi di **trasporto ferroviario nazionale**.

Il valore del buono è pari al **100 per cento della spesa** da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, **non può superare l'importo di 60 euro**. Il buono è riconosciuto a favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un **reddito complessivo non superiore a 35.000 euro**.

Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a rivolgervi al Vostro professionista di riferimento.